

Giovedì 27 ottobre 2011

P7_TC1-COD(2010)0064**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/93/UE)

ALLEGATO

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adescamento di minori a fini sessuali

Considerando che per adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali ("adescamento non in rete") si intende la manipolazione intenzionale di un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale attraverso la parola, per iscritto, con materiale audiovisivo o simili rappresentazioni, onde incontrarlo al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

considerando che l'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali è già contemplato dalle disposizioni legislative degli Stati membri in varie forme, come tentativo, reato preparatorio o forma particolare di abuso sessuale,

il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono agli Stati membri di verificare attentamente le definizioni del loro diritto penale per quanto riguarda la criminalizzazione dell'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali nonché di migliorare e correggere, se necessario, il loro diritto penale in ordine ad eventuali lacune che possano ancora esistere al riguardo.

Attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale *I**

P7_TA(2011)0469

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(2013/C 131 E/28)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0551),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, comma 1, punto 1, lettera c), punto 2, lettera a), e punto 3, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0250/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Giovedì 27 ottobre 2011

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0271/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. approva la dichiarazione politica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi allegata alla presente risoluzione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 18 del 19.1.2011, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P7_TC1-COD(2009)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/95/UE)

Giovedì 27 ottobre 2011

ALLEGATO

Dichiarazione politica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi

"Le istituzioni riconoscono che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale *"devono essere chiare e precise"* ⁽¹⁾ al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.

In quest'ottica, il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi.

Pertanto, qualora la necessità e la proporzionalità della trasmissione di tali documenti sia debitamente motivata conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, le istituzioni convengono di inserire nella direttiva di cui trattasi il seguente considerando:

"Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata"

Entro il 1° novembre 2013, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle due dichiarazioni politiche congiunte sui documenti esplicativi.

Le istituzioni si impegnano ad applicare dal 1° novembre 2011 questi principi alle proposte di direttiva nuove e pendenti, fatta eccezione per quelle su cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già raggiunto un accordo.

⁽¹⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107, e la giurisprudenza ivi citata."

Dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi

In virtù dell'articolo 288 TFUE, *"La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"*.

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione è un presupposto per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione e che, benché la responsabilità per tale attuazione incomba innanzitutto agli Stati membri, si tratta di una questione di interesse comune in quanto essa mira, *inter alia*, a introdurre parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che il recepimento corretto e tempestivo delle direttive dell'Unione è un obbligo giuridico. Essi constatano che i trattati affidano alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia, e concordano nel ritenere che la notifica delle misure di recepimento dovrebbe facilitare l'assolvimento di tale compito da parte della Commissione.

In questo contesto, gli Stati membri riconoscono che le informazioni che forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale *"devono essere chiare e precise"* e *"devono indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative"* o eventuali altre disposizioni del diritto nazionale, nonché, se del caso, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali, con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva ⁽¹⁾.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento delle direttive dell'Unione, qualora la Commissione ritenga che siano necessari documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, essa giustifica, caso per caso all'atto di presentare le pertinenti proposte, la necessità e la proporzionalità della presentazione di tali documenti, tenendo in particolare conto rispettivamente della complessità della direttiva e del suo recepimento, nonché dell'eventuale onere amministrativo aggiuntivo.

In casi debitamente motivati, gli Stati membri si impegnano ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che possono assumere la forma di tavole di concordanza o altri documenti che perseguono lo stesso obiettivo.

⁽¹⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107, e la giurisprudenza ivi citata.